



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

# **REGOLAMENTO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**

Emanato con D.R. n. 53 del 27 gennaio 2016



---

**Regolamento relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico amministrativo**

---

**INDICE**

PART TIME A TEMPO DETERMINATO .....	2
Art. 1 - Finalità .....	2
CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 2 – Ambito di applicazione e posti disponibili .....	2
Art. 3 – Articolazione dell’orario .....	3
Art. 4 - Vincoli .....	3
Art. 5 – Disposizioni comuni per il rapporto di lavoro a tempo parziale .....	3
CAPO II - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	3
Art. 6 – Procedura per la trasformazione del rapporto di lavoro.....	3
CAPO III - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Art. 7 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	6
Art. 8 - Disposizioni finali .....	6

**PART TIME A TEMPO DETERMINATO**

**Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento è emanato nel rispetto delle norme e dei principi generali che regolano la materia del lavoro a tempo parziale, nell’ottica di armonizzare le esigenze dei dipendenti con quelle dell’organizzazione dell’Amministrazione, anche perseguendo maggiore flessibilità della prestazione lavorativa nonché un’alternanza nella fruizione del part time in presenza di vincoli numerici per la concessione dello stesso.
2. Per quanto non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina che regola il rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

**CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 2 – Ambito di applicazione e posti disponibili**

1. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale prevista dal presente regolamento si applica al personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’uso nel presente regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è stato utilizzato solo per esigenze di semplicità del testo ed è da intendersi riferito a entrambi i generi.
2. Il personale con qualifica dirigenziale non può essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale; Il personale in regime di part time ammesso al telelavoro dovrà optare per la conversione del rapporto a tempo pieno al momento della sottoscrizione del contratto di telelavoro. Il dipendente che lo desideri può presentare nuova domanda di part time ai sensi dell’art. 6 che, se accolta, comporterà la concessione del part-time a tempo determinato ai sensi del presente regolamento, con decorrenza a far data dal rientro dal telelavoro,.
3. I posti in organico da destinare al lavoro a tempo parziale, sono stabiliti annualmente, con provvedimento del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, nella misura massima del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ciascun anno. La previsione relativa alla percentuale massima sarà automaticamente ridefinita nel caso di variazione della stessa stabilita dal CCNL o da norma di legge.
4. Entro il 30 giugno di ciascun anno è pubblicato sul portale di Ateneo l’avviso relativo all’apertura dei termini di presentazione delle domande di part time nel quale è specificato il numero delle posizioni disponibili per l’anno successivo.
5. Nel caso in cui, in corso d’anno, si verificano motivate situazioni di rientro dal part-time, l’Amministrazione valuta la possibilità di rendere disponibili i nuovi posti al fine di accogliere domande in graduatoria rimaste inevase. Nel caso in cui il contingente non risulti esaurito, l’Amministrazione potrà



---

## **Regolamento relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico amministrativo**

valutare, in corso d'anno, ulteriori richieste di part time per gravi motivi personali o familiari e per i casi di rientro dalla maternità.

6. E' escluso dal contingente di cui al comma 3 del presente articolo il personale assunto part time con contratto a tempo determinato su specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni, nonché quello di cui all'art. 6 co. 14.

### **Art. 3 – Articolazione dell'orario**

1. La prestazione di lavoro a tempo parziale può essere svolta secondo le seguenti tipologie:
  - a) con articolazione della prestazione lavorativa in misura ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  - b) con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), a condizione che, di norma e salvo diverso accordo tra responsabile e collaboratore, sia svolta la prestazione lavorativa rispettivamente in almeno 3 giorni/settimana, 12 giorni/mese o 6 mesi/anno
  - c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità precedenti (tempo parziale misto);
  - d) con articolazione della prestazione in cui il dipendente effettua una maggiorazione dell'orario settimanale e sospende totalmente la prestazione lavorativa per un periodo continuativo, di norma, non superiore a un mese (tempo parziale periodale).
2. Le tipologie di part-time possono costituirsi con durata della prestazione lavorativa pari a 1/3, 1/2, 2/3 e 5/6 dell'orario ordinario (corrispondenti, su base settimanale, a 12, 18, 24 e 30 ore settimanali).
3. Nell'ambito delle sopra menzionate tipologie, l'orario di lavoro è individuato tra le tipologie già in essere presso l'Ateneo, previo parere del responsabile della struttura di appartenenza e tenuto conto delle esigenze del dipendente all'atto della presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro.

### **Art. 4 - Vincoli**

1. I lavoratori a part-time verticale possono effettuare straordinario nella misura massima ridotta in proporzione alla percentuale di part-time prestato.
2. Ai lavoratori a part-time orizzontale può essere richiesto lo svolgimento di "prestazioni supplementari" in misura non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali individuali previste. Il limite delle ore di lavoro supplementare liquidabili è pari al 5% dell'orario individuale.

### **Art. 5 – Disposizioni comuni per il rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, è proporzionato alla effettiva prestazione lavorativa.
2. I dipendenti che effettuano l'orario di lavoro a tempo parziale orizzontale (orario ridotto in tutti i giorni lavorativi) usufruiscono di un numero di giorni di congedo ordinario pari a quello stabilito per i lavoratori a tempo pieno.
3. Ai dipendenti che effettuano l'orario a tempo parziale verticale, spetta un numero di giorni di congedo ordinario ridotto in proporzione alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
4. Il trattamento di quiescenza e previdenza del rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

## **CAPO II - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

### **Art. 6 – Procedura per la trasformazione del rapporto di lavoro**

1. I dipendenti, assunti a tempo pieno, il cui rapporto di lavoro sia stato successivamente trasformato a tempo parziale a tempo indeterminato possono optare, in ogni momento, per rientrare a tempo pieno o



---

**Regolamento relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico amministrativo**

concordare con il Responsabile un regime orario superiore a quello in essere o una diversa articolazione della prestazione lavorativa, mantenendo il rapporto contrattuale part-time a tempo indeterminato in essere. Ad essi si applicano gli incentivi e le disposizioni di cui al vigente CCI.

2. I dipendenti che godono di un regime di part time a tempo indeterminato possono chiedere, in ogni momento, una riduzione di orario ma, in tal caso, il rapporto contrattuale part-time viene trasformato a tempo determinato.
3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere richiesta, con decorrenza dall'anno solare successivo, dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a full time. I dipendenti già in regime di part time a tempo determinato e che intendono chiedere una nuova concessione del part time devono presentare istanza; in caso contrario il rapporto di lavoro a part time, alla scadenza, si intende trasformato a full time.
4. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno.
5. Il responsabile di primo livello attesta la compatibilità della prestazione lavorativa ridotta e della tipologia di part time richiesta rispetto alle esigenze organizzative della struttura, motivando, in forma scritta, l'eventuale diniego. Nel caso di motivata incompatibilità della richiesta avanzata dal dipendente, il responsabile formula una proposta alternativa compatibile con le esigenze organizzative della struttura. Nel caso non si raggiunga un accordo, il responsabile attiva la Direzione Risorse Umane e Organizzazione affinché siano valutate le condizioni per una procedura di trasferimento del dipendente ad altra struttura.
6. I dati aggregati e le tipologie delle motivazioni di diniego relativi alle procedure di cui al comma 5 saranno oggetto di informazione alle OO.SS. e R.S.U..
7. Nel caso in cui le domande siano pervenute in numero superiore ai posti disponibili, viene redatta una graduatoria sulla base dei seguenti parametri:
  - a) Dipendenti invalidi o con handicap certificati o soggetti con patologia grave riconosciuti dalle competenti commissioni mediche  
FINO A PUNTI 10
  - b) problemi di salute personale, certificati dal proprio medico curante e non riconducibili a quelli di cui al successivo comma 14, che limitano la presenza in servizio continua o giornaliera;  
FINO A PUNTI 5
  - c) lontananza o comunque disagiata tragitto, anche tenuto conto della distanza chilometrica e tempo di percorrenza - anche in rapporto alle condizioni fisiche personali -, tra il domicilio e la sede di servizio  
FINO A PUNTI 6
  - d) Presenza di familiare convivente al quale sia corrisposta l'indennità di accompagnamento o a cui siano stati concessi i benefici di cui alla legge 104/92  
FINO A PUNTI 8
  - e) Presenza di parente entro il secondo grado, al quale sia corrisposta l'indennità di accompagnamento o a cui siano stati concessi i benefici di cui alla legge 104/92  
FINO A PUNTI 4
  - f) Presenza di coniuge/convivente, figli, genitori, fratelli, con invalidità al 100% o che necessitano di assistenza a seguito di grave debilitazione psico-fisica o in quanto soggetti a fenomeni di tossicodipendenza o alcoolismo o affetti da gravi patologie o non autosufficienti, tutti debitamente certificati  
FINO A PUNTI 6
  - g) Per figli conviventi in età prescolare (0-6 anni)(o comunque sino al termine della frequenza della scuola dell'infanzia).  
PUNTI 3 per ogni figlio
  - h) Per ogni figlio convivente di età maggiore di 6 anni (o comunque iscritto alla prima elementare) e non superiore a 14 anni  
PUNTI 2
  - i) Presenza di genitori di età superiore ad anni 80  
PUNTI 2



---

**Regolamento relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico amministrativo**

---

Nel caso di dipendente unico genitore (vedovanza, riconoscimento da parte di un solo genitore o separazione/divorzio con affidamento esclusivo) il punteggio previsto per ogni figlio di cui ai punti g) ed h) raddoppia.

Il punteggio di cui alle lettere d), e) f), g), h) e i) è dimezzato nell'ipotesi in cui:

- l'altro membro di una coppia non svolga attività lavorativa;
- l'altro membro di una coppia, dipendente dell'Ateneo o di altro datore di lavoro, sia già titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nel caso in cui i membri di una coppia, dipendenti dell'Ateneo, presentino contemporaneamente domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale i punteggi di cui alle lettere da d) ad i) sono dimezzati. In alternativa all'attribuzione di un punteggio dimezzato a ciascuno, i dipendenti potranno indicare, con nota a firma congiunta, a chi andrà riconosciuto il punteggio intero. Resta inteso che nella formazione della graduatoria agli altri non sarà attribuito alcun punteggio.

- j) Dipendenti che abbiano superato i 55, 60 e 65 anni di età, rispettivamente  
PUNTI 3, PUNTI 6, PUNTI 9
- k) Per ciascun anno di servizio  
PUNTI 0,5 per anno (massimo 5 punti)
- l) Dipendenti che non hanno mai usufruito del part time  
PUNTI 4
- m) dipendenti che non ne hanno usufruito da oltre un anno  
PUNTI 2
- n) svolgimento di attività di volontariato presso Associazioni di volontariato riconosciute, in rapporto all'impegno orario medio mensile  
FINO A PUNTI 3

8. Alla domanda di trasformazione del rapporto di lavoro il dipendente allega eventuale documentazione idonea a comprovare gli stati di cui sopra. Salvo che per i punti a), b), d), e) ed f) in cui lo stato patologico deve essere certificato dalle competenti autorità sanitarie, il possesso dei requisiti può essere autocertificato dal richiedente. L'Amministrazione procederà, secondo la legislazione vigente, ad adeguati controlli sulle dichiarazioni presentate.
9. La Commissione incaricata di valutare le dichiarazioni dei dipendenti in relazione ai parametri indicati al comma 7 e formare la relativa graduatoria è nominata con provvedimento del Direttore Generale ed è così composta: il Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione in qualità di Presidente, un membro di nomina sindacale e un ulteriore membro nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti in servizio presso l'Ateneo.
10. A parità di punteggio viene riconosciuta priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità, al dipendente di maggiore età anagrafica.
11. Il Direttore Generale provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'approvazione della graduatoria che verrà pubblicata sul portale di Ateneo. Le trasformazioni del rapporto di impiego a tempo parziale sono effettuate, in ordine di graduatoria, fino al numero di dipendenti pari alle unità di personale determinate ai sensi dell'art. 2 .
12. La trasformazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo e termina il 31 dicembre del medesimo anno. Non sono concesse trasformazioni del rapporto di lavoro per periodi inferiori a 12 mesi, salvo casi del tutto eccezionali legati ad esigenze di servizio o gravi motivi personali.
13. La trasformazione del rapporto deve risultare da atto scritto, contenente la data relativa alla scadenza della prestazione a part time. Successivamente a tale data il rapporto di lavoro riprende automaticamente a tempo pieno, salvo concessione di nuova trasformazione per l'anno successivo in base a nuova graduatoria.
14. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 81/2015, i lavoratori affetti da gravi e documentate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'APSS territorialmente competente, hanno diritto, in qualsiasi mese dell'anno, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale, anche oltre il contingente previsto dal presente regolamento. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.



---

**Regolamento relativo al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico amministrativo**

15. Il dipendente a cui sia stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ha la facoltà di chiedere, prima della scadenza del termine, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno o l'aumento di orario. L'Amministrazione si pronuncerà entro 30 giorni dalla data di arrivo dell'istanza, previo parere obbligatorio del responsabile della struttura di appartenenza.

**CAPO III - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 7 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua adozione con Decreto Rettorale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è integralmente abrogato il Regolamento emanato con D.R. n. 1300 di data 13.11.1997 e modificato con D.R. 297 del 8.3.2001.

**Art. 8 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 e ogni altra norma dell'ordinamento in materia rapporto di lavoro del personale contrattualizzato.
2. L'opzione per il regime orario ridotto non comporta penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.